ALLEGATO I ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1143 IN DATA 23/08/2019

CRITERI APPLICATIVI IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2012, N. 20, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Tipologia di spese finanziabili	2
Art. 4 - Beneficiari	3
Art. 5 - Intensità dell'aiuto	3
Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo	3
Art. 7 - Commissione tecnica di valutazione	4
Art. 8 - Competenze della commissione tecnica di valutazione	4
Art. 9 - Compiti del responsabile dell'istruttoria	4
Art. 10 - Fasi del procedimento di riordino fondiario	5
Art. 11 - Disposizioni per attività specifiche	5
Art. 12 – Progettazione ed esecuzione delle opere	7
Art. 13 - Rilievi topografici, frazionamenti catastali e apposizione dei termini	7
Art. 14 - Norme per la liquidazione degli acconti	8
Art. 15 - Controlli	8
Art. 16 – Disposizioni transitorie	9

Allegato II - Riepilogo del procedimento di riordino fondiario

Allegato III – Massimali per la determinazione della spesa ammissibile

Allegato IV – Eventuale progettazione ed esecuzione di lavori di miglioramento fondiario

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente atto stabilisce i criteri di applicazione della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20, "Disposizioni in materia di riordino fondiario" e successive modificazioni, i quali sono applicabili ai 21 riordini fondiari individuati dalla DGR 9/2016.
- 2. L'art. 19, comma 4, della citata 1.r. 20/2012, ai sensi del quale sono state riattivate le 21 domande di completamento delle procedure di riordino in corso, disciplina i riferimenti normativi per il finanziamento del Piano di riordino fondiario.
- 3. La deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2017, per quanto applicabile ai riordini individuati e selezionati dalla DGR 9/2016, disciplina la concessione degli aiuti al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture rurali funzionali al settore agricolo.
- 4. Il provvedimento dirigenziale n. 5687 del 14 dicembre 2012, per quanto applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario, disciplina l'esecuzione e l'ammissibilità dei lavori di miglioramento fondiario anche nell'ambito di operazioni di riordino fondiario.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Per comprensorio di riordino fondiario si intende una zona agricola o parte di essa nella quale lo stato di frammentazione e di polverizzazione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economiche delle aziende agrarie, impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale, ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia locale.
- 2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, previsto all'art. 7 della 1.r. 20/2012, è stato lo strumento necessario mediante il quale avviare le successive fasi di progettazione delle opere di miglioramento fondiario e di redazione del piano di riordino fondiario.
- 3. Il piano di riordino fondiario delle domande riattivate ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l.r. 20/2012 si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, nonché della eventuale progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario da concludere.
- 4. Il decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, consente il trasferimento delle proprietà al Consorzio di miglioramento fondiario promotore del riordino quale atto endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale.
- 5. Il decreto del Presidente della Regione, riguardante i trasferimenti definitivi dei fondi ai proprietari post-riordino, consente la relativa trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 3 - Tipologia di spese finanziabili

- 1. Sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti spese sostenute nell'ambito delle operazioni di riordino fondiario:
 - a) elaborazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria;
 - b) predisposizione del piano di riordino fondiario, compresi gli oneri relativi a rilievi catastali e altre operazioni topografiche necessarie ai fini del frazionamento particellare;
 - c) acquisto dei cippi di confine tra le nuove particelle;

- d) opere di miglioramento fondiario secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 958/2017 e del provvedimento dirigenziale n. 5687/2012, per quanto applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario.
- 2. Non sono ammissibili al finanziamento gli oneri fiscali per la trascrizioni ai Registri immobiliari e per le volturazioni catastali, in seguito al trasferimento dei diritti reali di proprietà, nonché gli indennizzi previsti dall'art. 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) dovuti all'affittuario in caso di scioglimento di contratti d'affitto di fondi rustici e le indennità/compensazioni che il piano di riordino prevede in favore del proprietario.

Art. 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente deliberazione i Consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 215/1933 e della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, che sono stati selezionati nell'ambito della DGR 9/2016.

Art. 5 - Intensità dell'aiuto

1. Per gli effetti dell'art. 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, l'intensità dell'aiuto applicabile ai consorzi beneficiari di cui all'art. 4 è pari al 100% della spesa ammessa.

Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo

- 1. Il comprensorio interessato dal piano di riordino fondiario deve essere situato in zona agricola E del Piano regolatore generale. Pertanto, occorre verificare che le norme urbanistiche comunali siano rispettate e compatibili con la l.r. 20/2012.
- 2. In linea generale, dal riordino sono esclusi i terreni e gli appezzamenti di cui all'art. 23 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (*Nuove norme per la bonifica integrale*), nonché le aree boscate individuate dall'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
- 3. I terreni e gli appezzamenti classificati dagli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998 possono essere ricompresi nel perimetro del piano di riordino fondiario purché questo indichi, ai sensi di legge, le attività agricole ammissibili, le cautele da adottare e la compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, con il pericolo di inondazione e di interferenza valanghiva, in relazione all'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.
- 4. Il piano di riordino fondiario, nel rispetto dell'art. 24 del r.d. 215/1933, può prevedere delle aree tecniche, compatibilmente con le norme urbanistiche, la cui ammissibilità è da valutare caso per caso, sulle quali realizzare delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione degli stessi, quali, ad esempio, piste trattorabili e strade interpoderali, piazzole di manovra per mezzi agricoli, vasche per l'irrigazione, camere di manovra funzionali ad impianti irrigui, aree di stoccaggio delle deiezioni di stalla ed altre superfici ad uso collettivo funzionali ad attività agricole e zootecniche. Per effetto del decreto del Presidente della Regione di cui all'art. 11, comma 6, della 1.r. 20/2012, tali aree saranno trasferite al Consorzio di miglioramento, quale soggetto promotore ed esecutore del riordino fondiario, oppure al Comune competente per territorio, su istanza di quest'ultimo.

- 5. La minima unità particellare (MUP) è quella definita dagli atti a suo tempo approvati per ogni singolo riordino fondiario. Previa adeguata motivazione, il Piano di riordino può trasferire ai proprietari ex-post anche dei nuovi lotti che non raggiungono la MUP stabilita. Per questioni complesse, può essere richiesto alla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 4 della l.r. 20/2012 di pronunciarsi in merito.
- 6. Per i 21 riordini fondiari selezionati dalla DGR 9/2016 si applica la disciplina di cui all'art. 20 (Misure di salvaguardia) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, a partire dal deposito del Piano di riordino fondiario previsto dall'art. 10 della l.r. 20/2012.
- 7. Un'eventuale variazione al piano regolatore, che contempli la trasformazione della destinazione urbanistica di un terreno interessato dal riordino fondiario da agricolo ad edificabile, non è da considerarsi un caso di forza maggiore previsto dall'art. 8, comma 3, della l.r. 20/2012.

Art. 7 - Commissione tecnica di valutazione

1. La Commissione tecnica di valutazione, di cui all'art. 4 della l.r. 20/2012, è convocata dal dirigente della Struttura competente almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della data prefissata.

Art. 8 - Competenze della commissione tecnica di valutazione

- 1. La commissione di cui al precedente art. 7 esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario previste dall'art. 1, comma 3, della l.r. 20/2012. In particolare, per quanto riguarda i 21 riordini selezionati dalla DGR 9/2016, sono affidate alla commissione le seguenti competenze:
 - a) valuta e approva il piano di ricomposizione fondiaria recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale ai fini del trasferimento delle proprietà;
 - b) valuta e approva le eventuali richieste di varianti al piano di riordino che eccedono i limiti imposti dall'art. 6 dei presenti criteri applicativi;
 - c) esprime pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'art. 14 della l.r. 20/2012.
- 2. Le altre funzioni tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e alla conduzione delle opere di miglioramento fondiario collegate al riordino sono demandate alla commissione di cui agli articoli 4 e 5 della DGR 958/2017.

Art. 9 - Compiti del responsabile dell'istruttoria

- 1. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, per l'espletamento delle pratiche amministrative inerenti ai riordini, il responsabile dell'istruttoria:
 - a) verifica la documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti e, se del caso, richiede la documentazione necessaria a rettificare/integrare le istanze incomplete;
 - b) verifica l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;

- c) acquisisce d'ufficio i documenti già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione;
- d) acquisisce informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera c) del presente articolo;
- e) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti, nonché le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- f) verifica la congruità delle spese proposte e sostenute dal beneficiario del contributo ai fini della loro ammissibilità a contributo;
- g) propone al responsabile del procedimento l'esito delle attività amministrative ai fini della discussione in sede di Commissione tecnica di valutazione e, più in generale, dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalla l.r. 20/2012 e dalle disposizioni di cui ai presenti criteri applicativi;
- h) esegue i controlli amministrativi e in loco;
- i) redige le opportune relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche in base alle fasi previste dalla l.r. 20/2012, dalla DGR 958/2017 e dai presenti criteri applicativi.

Art. 10 - Fasi del procedimento di riordino fondiario

1. Le fasi del procedimento di riordino fondiario previste dalla 1.r. 20/2012 sono descritte nell'Allegato II alla presente deliberazione.

Art. 11 - Disposizioni per attività specifiche

- 1. Di seguito si riportano, elencate per tematiche, alcune disposizioni per attività specifiche in capo ai consorzi di miglioramento fondiario proponenti i Piani di riordino fondiario.
 - a) Contratti di affitto, compravendita e permuta

Ai sensi dell'art. 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (*Norme sui contratti agrari*), in caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondi rustici aventi ad oggetto terreni interessati al riordino fondiario, l'affittuario ha diritto al pagamento di un equo indennizzo da parte del consorzio; in questi casi, il piano di riordino deve comprendere anche la determinazione dell'indennizzo spettante all'affittuario.

Gli eventuali contratti preliminari di compravendita e/o di permuta (i cosiddetti "compromessi") aventi ad oggetto l'arrotondamento e l'aumento delle proprietà di terreni compresi nel riordino fondiario e terreni situati all'esterno del perimetro del riordino, devono essere perfezionati dagli stessi proprietari a loro cura e spese, prima della stesura definitiva del piano ad opera del professionista incaricato.

b) <u>Procedure nei casi di soggetti irreperibili, sconosciuti e deceduti senza eredi o mancato consenso</u>

Nei casi in oggetto, il consorzio di miglioramento fondiario, prima dell'emanazione del primo decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, può attivare le procedure che seguono.

1. Riconoscimento delle superfici dei fondi intestati a proprietari irreperibili o sconosciuti con sentenza del Tribunale attraverso l'istituto dell'usucapione (art. 1158

- e segg. del c.c.), ove compatibile con le tempistiche del procedimento di riordino, in modo che il piano di riordino fondiario preveda un lotto di terreno della superficie pari alla somma delle aree ove non è stato possibile definire la proprietà o gli eredi.
- 2. Resta ferma l'opportunità per il Consorzio, qualora vi siano soggetti irreperibili, sconosciuti e deceduti senza eredi o in caso di mancato consenso, di dare atto che per tali terreni ricompresi nell'approvazione del piano di riordino fondiario, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, sarà possibile attivare il procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta).
- 3. Le relative spese di pagamento dell'indennità di esproprio, di registrazione e di trascrizione sono a carico del soggetto promotore, ovvero lo stesso consorzio di miglioramento fondiario che ha promosso il riordino fondiario.

c) Visure e allineamento dati

L'allineamento dei dati derivanti dalle visure catastali con quelli provenienti dalle visure ipotecarie sono a carico dei proprietari interessati. Tuttavia, le ispezioni ipotecarie informatizzate per verificare tale allineamento possono essere eseguite dagli uffici regionali, previo acquisizione degli estremi catastali delle proprietà, mentre le eventuali ispezioni ipotecarie non informatizzate saranno da effettuarsi a cura del consorzio presso la Conservatoria ai costi di visura previsti dal D.lgs. 31/10/1990, n. 347. In alternativa all'ispezione ipotecaria non informatizzata è possibile reperire e conservare tra i documenti costituenti il piano di riordino fondiario una copia degli atti notarili delle proprietà interessate.

L'allineamento dei dati catastali con quelli registrati in Conservatoria ai fini del trasferimento delle proprietà al consorzio, come mero atto propedeutico al trasferimento coattivo e definitivo delle proprietà al consorziato finale, comporta la corretta compilazione nel registro dei proprietari ante-riordino delle seguenti informazioni: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, foglio e mappale, superficie e quota di proprietà. Il consorzio proponente può commissionare tale allineamento a professionisti incaricati nell'ambito del riordino fondiario. L'elaborato progettuale, di cui alla lettera hbis) dell'art. 9 l.r. 20/2012, dovrà essere sottoscritto dal tecnico elaboratore che ne accerta la veridicità dei dati.

d) Ipoteche, pignoramenti e servitù

Prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, il consorzio proponente, nell'ambito della redazione del piano di riordino, provvede:

- 1. ad acquisire la liberatoria del titolare dei diritti reali di garanzia (istituto bancario, assicurativo, ecc.), nel caso di terreni, ceduti a terze persone, gravati da ipoteche (i cui proprietari ante-riordino, per qualsiasi motivo, non compariranno nel secondo decreto di assegnazione definitiva dei lotti); il trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, ai sensi dell'art. 25 del Regio decreto. 215/1933 e dell'art. 12 della l.r. 20/2012, deve essere notificato ai soggetti titolari del diritto reale di garanzia che esercitano attività bancaria e finanziaria;
- 2. a risolvere le pratiche di pignoramento affinché siano rimosse le cause ostative per consentire il trasferimento delle proprietà pignorate mediante il suddetto decreto assessorile;

3. a definire ed enunciare nella documentazione a corredo del decreto di trasferimento delle proprietà le servitù prediali, esistenti e/o nuove, a favore di proprietà terze, estranee al riordino, in modo da essere correttamente trascritte in Conservatoria dei Registri Immobiliari.

e) Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione

I vincoli di cui all'art. 14 della l.r. 20/2012 sono trascritti nei pubblici registri a cura del consorzio prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, in maniera tale che il secondo decreto a firma del Presidente della Regione contenga gli stessi vincoli a carico dei proprietari finali.

f) Altre attività correlate

Prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente in materia di agricoltura, il consorzio proponente provvede, a sua cura e spese, all'inoltro delle seguenti richieste presso gli enti competenti e alle relative incombenze:

- declassamento della viabilità di competenza comunale (strade comunali, vicinali, ecc.);
- sdemanializzazione di beni regionali/demaniali (ad es. alvei di canali irrigui, canali di scarico e altri corsi d'acqua);
- regolarizzazione dell'utilizzo delle acque a scopo irriguo;
- verifica dei terreni agricoli da riordinare situati nelle zone di tipo E, come risultanti dal piano regolatore comunale (PRG).

Art. 12 – Progettazione ed esecuzione delle opere

- 1. I progetti definitivi/esecutivi e le opere di miglioramento fondiario devono uniformarsi agli importi previsti nella DGR 9/2016 e/o con le somme disponibili in bilancio.
- 2. Il massimale per le prestazioni professionali concernenti la progettazione, l'esecuzione e la conduzione dei lavori di miglioramento fondiario sarà determinato tenendo conto del tariffario ufficiale di riferimento, nel rispetto della disponibilità di bilancio.
- 3. L'importo definitivo di spesa per le opere di miglioramento fondiario è calcolato sulla base del prezziario regionale in vigore. Ogni altro dettaglio procedurale in materia è disciplinato dalla DGR 958/2017 e dalle disposizioni impartite dal dirigente della struttura competente.

Art. 13 - Rilievi topografici, frazionamenti catastali e apposizione dei termini

- 1. Fermi restando gli importi previsti dalla DGR 9/2016, possono essere ammessi a beneficiare del contributo gli oneri sostenuti per rilievi topografici propedeutici all'esecuzione dei frazionamenti catastali, i quali saranno compensati applicando le norme e le tariffe contenute nell'allegato 5 della DGR n. 772 in data 3 maggio 2013.
- 2. Per il rilievo topografico, ai fini dell'apposizione dei termini (cippi fissi) nell'ambito dei riconfinamenti dei nuovi lotti di terreno riordinato, sono ammessi a contributo i seguenti massimali di cui alla DGR 2148/2012, art. 63, comma 5:
 - a) 25,00 euro per termine da posizionare, per i primi 250;
 - b) 22,00 euro per termine da posizionare, dal 251° al 500° incluso;
 - c) 20,00 euro per termine da posizionare, oltre il 500°.

- 3. Entro il termine di 30 giorni dall'approvazione dei presenti criteri applicativi, il consorzio proponente deve trasmettere:
 - a) per la determinazione delle spese topografiche, una scheda tecnica contenente il numero dei triangoli con punti fiduciali occorrenti, il numero di particelle da frazionare e il numero di punti da riconfinare;
 - b) per la determinazione delle spese di acquisto dei cippi fissi, il preventivo selezionato.
- 4. La mancata comunicazione di cui al precedente comma 3 equivale ad accettazione degli impegni indicati nella DGR 9/2016 e/o nei relativi provvedimenti dirigenziali già approvati.
- 5. Le operazioni previste dal presente articolo 13 riguardano gli interventi ancora da effettuare e non ancora oggetto di contributo, in particolare:
 - a) il rilievo topografico di inquadramento;
 - b) la ricerca dei cosiddetti "punti fiduciali", termini o altri punti necessari all'orientamento della mappa sul rilievo;
 - c) il calcolo delle coordinate dei punti da tracciare;
 - d) il tracciamento in loco ai fini della posa dei cippi di confine;
 - e) la predisposizione di appositi tabulati e tavole grafiche per il conteggio dei punti battuti, l'utilizzo di apposito software che si interfaccia con l'Agenzia delle Entrate Territorio ed ogni altro onere relativo per consegnare al consorzio committente il lavoro completo, necessario ai fini dell'esecuzione dei frazionamenti catastali nell'ambito del piano di riordino fondiario approvato.

Art. 14 - Norme per la liquidazione degli acconti

- 1. Tenuto conto che le operazioni di redazione del Piano di riordino fondiario comportano procedure di dettaglio che possono essere sviluppate in completa autonomia da parte dei consorzi interessati e dei professionisti incaricati, con una priorità delle stesse che possono sensibilmente variare a seconda dei casi specifici, può essere richiesto il pagamento di acconti sugli importi impegnati, con le percentuali indicate nelle tabelle dell'Allegato II.
- 2. L'importo complessivo degli acconti di cui al comma 1 non può superare l'80% dell'aiuto globalmente concesso. La quota restante sarà liquidata ad operazioni concluse.

Art. 15 - Controlli

- 1. I controlli *ex-post* sul rispetto dei vincoli di cui all'art. 14 della l.r. 20/2012, sono effettuati, ai sensi delle rispettive leggi che hanno finanziato il riordino fondiario e dell'art. 33 della l.r. 19/2007.
- 2. Al proprietario che violi per la prima volta, a seguito dei controlli di cui al comma 1, il vincolo di coltivazione di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 20/2012, è comminata una sanzione pari a 0,25 euro a metro quadrato di terreno che si sarebbe dovuto coltivare secondo la buona tecnica agraria. Sono fatti salvi gli importi massimi e minimi fissati dall'art. 14, comma 1, della l.r. 20/2012.
- 3. Nel caso di reiterata violazione del vincolo di coltivazione di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 20/2012, la sanzione, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, è raddoppiata.

- 4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge regionale attraverso una propria deliberazione, definisce caso per caso, previa presentazione di una richiesta motivata del proprietario interessato, i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione, stabilendo l'ammontare del contributo che il richiedente è tenuto a restituire in proporzione alla spesa unitaria sostenuta dalla pubblica amministrazione e rapportata al periodo di non osservanza del vincolo.
- 5. Sulle aree tecniche descritte all'art. 6, comma 4, dei presenti criteri non trovano applicazione i vincoli di inedificabilità e di coltivazione di cui all'art. 14 della 1.r. 20/2012.

Art. 16 – Disposizioni transitorie

- 1. Per quanto concerne gli aiuti concessi con la DGR 9/2016 trovano applicazione gli importi generati dall'utilizzo delle tabelle di cui agli articoli 24 e 25 della DGR 715/2013.
- 2. Le riduzioni significative delle superfici dei riordini fondiari, così come gli altri parametri rilevabili dagli estratti catastali, originariamente utilizzati per il conteggio delle somme impegnate con la DGR 9/2016, devono essere autorizzate dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 4 della 1.r. 20/2012.

Allegato II alla deliberazione della Giunta regionale n. 1143 in data 23/08/2019 Riepilogo del procedimento di riordino fondiario

Tabella 1

riordini

fondiari

degli aiuti

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 19 (Disposizioni transitorie) comma 4 Fase del Attività amministrativa e descrizione della **Soggetto** % incidenza attuatore procedimento documentazione presentata o prodotta della fase 1. Qualora non ancora ottemperato, trasmissione in formato elettronico, dell'elenco delle particelle catastali interessate dal riordino. 2. Trasmissione di una scheda tecnica contenente: Richiesta di a) il numero di punti fiduciali occorrenti per i tipi di concessione definitiva Consorzio frazionamento; oppure richiesta di beneficiario b) il numero dei mappali da frazionare; rideterminazione degli c) il numero dei punti necessari al riconfinamento. aiuti 3. Eventuale progetto preliminare con stima dettagliata delle opere di miglioramento fondiario da completare. 4. Preventivo selezionato per l'acquisto dei cippi di confine. Struttura competente in Impegno dei Con la deliberazione in data 8 gennaio 2016, n. 9, la materia di finanziamenti per ogni Giunta regionale ha accolto, finanziato e autorizzato il consorzio beneficiario riordini proseguimento di 21 istanze di riordino fondiario. fondiari Struttura La Giunta regionale con la stessa DGR 9/2016 ha dato competente in mandato al dirigente competente di concedere, con propri Concessione definitiva successivi provvedimenti, il finanziamento per il materia di

selezionato.

completamento di ogni singolo piano di riordino

Tabella 2

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 9 (*Piano di riordino fondiario*) commi 1 e 2

Soggetto attuatore					% incidenza della fase	
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Fase propedeutica all'allineamento dati ipocatastali	Ispezione ipotecarie informatizzate ai fini dell'allineamento dei dati catastali con i dati registrati in Conservatoria dei Registri immobiliari.	-			
Consorzio	Predisposizione degli elaborati definitivi ai fini del deposito del piano di riordino fondiario	a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti; b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria; c) elenco dei compendi unici, qualora previsti; d) registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, con riferimento alla minima unità particellare, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà (il registro dei proprietari ante-riordino dovrà contenere le seguenti informazioni: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, foglio e mappale, superficie e quota di proprietà); e) elenco dei diritti reali preesistenti, con l'indicazione dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione; f) documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale; g) stima particellare analitica basata sulle rendite fondiarie medie delle tipologie di utilizzazione riferite all'azienda tipo del comprensorio del riordino fondiario e riguardante il suolo nudo; h) preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento e per l'acquisto dei cippi di confinamento; hbis) elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla proprietà, fra il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari.	50			
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Controllo formale della completezza degli elaborati che compongono il piano di riordino fondiario	Comunicazione al consorzio proponente della completezza degli elaborati che compongono il piano di riordino fondiario.	-			

Tabella 3

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 9 (<i>Piano di riordino fondiario</i>) comma 2bis			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Risoluzione delle cause ostative ai fini del deposito del piano di riordino fondiario	 Attivazione delle procedure descritte all'art. 11 comma 1, lett. b) dell'Allegato I qualora nell'area interessata dal riordino fondiario risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti e deceduti senza eredi o mancato consenso. Attività previste dall'art. 12 della l.r. 11/2004. 	Importo incluso nella successiva Tabella 4
Struttura competente in materia di	Procedure amministrative ai fini del deposito del piano	Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina	-

dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta).

Tabella 4

espropri

di riordino fondiario

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 10 (<i>Deposito del piano di riordino fondiario</i>) comma 1				
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase	
Consorzio beneficiario	Risoluzione delle cause ostative ai fini del deposito del piano di riordino fondiario	 Calcolo dell'eventuale indennizzo spettante all'affittuario con le procedure descritte all'art. 11 comma 1, lett. a) dell'Allegato I. Procedure descritte all'art. 11 comma 1, lett. b) dell'Allegato I. Aggiornamento dell'allineamento dei dati ai fini del trasferimento delle proprietà al consorzio, con le procedure previste all'art. 11 comma 1, lett. c) dell'Allegato I. Cancellazione delle ipoteche e risoluzione dei pignoramenti prima dell'emanazione del decreto a firma dell'Assessore competente, con le procedure previste all'art. 11, comma 1, lett. d) dell'Allegato I. Eventuale declassamento della viabilità, sdemanializzazione di beni regionali/demaniali, regolarizzazione dei prelievi irrigui e verifica delle zone E come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. f) dell'Allegato I. 	20	

Tabella 5

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 10 (<i>Deposito del piano di riordino fondiario</i>) commi 2 e 3			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Pronunciamento su eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario	 Il consorzio si pronuncia su eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati. In caso di accoglimento di tali osservazioni e opposizioni il consorzio provvede a modificare il piano di riordino fondiario e gli elaborati progettuali entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati. 	Importo incluso nella Tabella 4

Tabella 6

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 11 (*Approvazione del piano di riordino fondiario*) commi 1, 2, 3, 4 e 5

Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Consorzio beneficiario	Trasmissione del piano di riordino fondiario	Il consorzio, entro i tempi previsti dalla legge, trasmette alla struttura regionale competente il piano di riordino fondiario.	-
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Approvazione del piano di riordino fondiario	 La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 4 della l.r. 20/2012 approva il piano di riordino fondiario entro 60 giorni dalla sua trasmissione. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce al Consorzio la proprietà dei terreni rientranti nel comprensorio del riordino, con l'indicazione degli identificativi catastali alla data di approvazione del piano, e definisce i nuovi lotti con una sigla provvisoria, come da planimetria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della l.r. 20/2012. 	-
Consorzio beneficiario	Procedure amministrative che seguono l'emanazione del decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura	 Il Consorzio, acquisita la proprietà dei terreni facenti parte del comprensorio del riordino a seguito del decreto di cui al comma 3 della l.r. 20/2012, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo provvede, in particolare, in ordine ai seguenti adempimenti presso la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della normativa vigente in materia catastale: deposito del decreto; fusione o accorpamento dei mappali interessati dal riordino; frazionamento dei nuovi lotti; rimozione di qualsiasi eventuale causa ostativa ai fini del trasferimento finale delle proprietà; sottoscrizione con atto notarile dei vincoli di cui all'art. 14 della l.r. 20/2012, in maniera che tali vincoli siano correttamente trascritti, a carico di ogni singolo proprietario, in Conservatoria dopo l'emanazione del decreto a firma del Presidente della Regione. Fatti salvi comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore per i quali può essere ammessa una proroga, in caso di mancato compimento degli adempimenti nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 della l.r. 20/2012, il trasferimento di proprietà dei terreni al Consorzio si intende automaticamente risolto. 	15

Tabella 7

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 11 (<i>Approvazione del piano di riordino fondiario</i>) comma 6			
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Emanazione del decreto di riordino fondiario da parte del Presidente della Regione	A seguito degli adempimenti di cui all'art. 11 comma 4 della 1.r. 20/2012 e in conformità all'art. 853 del codice civile, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, con il quale provvede ai trasferimenti coattivi della proprietà e degli altri diritti reali e si costituiscono le servitù imposte dal piano.	-

Tabella 8

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 Art. 12 (<i>Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario</i>)				
Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase	
Consorzio beneficiario	Ulteriori adempimenti amministrativi a carico del consorzio proponente	 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, a firma del Presidente della Regione, il Consorzio provvede: a) alla trascrizione del decreto e alle volture catastali con cui dà atto del trasferimento delle proprietà, della costituzione delle nuove servitù e del passaggio dei diritti reali sui fondi di nuova assegnazione; b) ai pagamenti e alle riscossioni di eventuali conguagli in denaro; c) all'acquisto e al posizionamento (a cura del consorzio o dei proprietari interessati) dei cippi di confinamento dei terreni di nuova assegnazione. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti e provvedimenti da compiersi in esecuzione della l.r. 20/2012 si applicano gli articoli 37, comma 1, del r.d. 215/1933 e 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La trascrizione dei vincoli di indivisibilità, inedificabilità e di coltivazione sui terreni di nuova assegnazione spetta al consorzio proponente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione. 	15	

Allegato III alla deliberazione della Giunta regionale n. 1143 in data 23/08/2019 Massimali per la determinazione della spesa ammissibile

Tabella 1

Oneri ammissibili a contributo	Riferimento normativo da utilizzarsi per il calcolo della spesa ammissibile	Operazione	Costo unitario euro IVA e cassa escluse	Note
Rilievo	D.G.R.	Costo per termine posizionato, per i primi 250	25,00	Il costo dei cippi è da valutarsi a parte.
topografico ai fini dell'apposizione	2148/2012 art. 63 comma 5	Costo per termine posizionato, dal 251° al 500° incluso	22,00	Il consorzio, su richiesta della struttura competente, deve comunicare e certificare il numero dei
dei termini	lett. c)	Costo per termine posizionato, oltre il 500°	20,00	termini ancora da posizionare.

Tabella 2

Oneri ammissibili a contributo	Riferimento normativo utilizzato per il calcolo della spesa ammissibile	Costi IVA e cassa contributiva dei professionisti incluse	Note
Redazione dello Studio preliminare	D.G.R. 715/2013 art. 24 tabella 1.A tabella 1.B tabella 1.C	Sono fatti salvi gli importi, inerenti alla redazione dello <i>Studio preliminare</i> , ancora da riconoscere al beneficiario, approvati dalla Commissione tecnica di valutazione con verbali n. 1/2015 del 31/08/2015 e n. 2/2015 del 21/09/2015, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016 ed eventuali provvedimenti dirigenziali di concessione per ogni singolo beneficiario. Tali importi includono sia l'IVA, sia la cassa contributiva per i professionisti.	La spesa ammissibile tiene conto di eventuali condizioni più favorevoli che il tecnico incaricato della progettazione può avere proposto al consorzio committente, rispetto agli importi impegnati.
Redazione del Piano di riordino fondiario	D.G.R. 715/2013 art. 25 tabella 2.A tabella 2.B tabella 2.C	Sono fatti salvi gli importi, inerenti alla redazione del <i>Piano di riordino fondiario</i> , ancora da riconoscere al beneficiario, approvati dalla Commissione tecnica di valutazione con verbali n. 1/2015 del 31/08/2015 e n. 2/2015 del 21/09/2015, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016 ed eventuali provvedimenti dirigenziali di concessione per ogni singolo beneficiario. Tali importi includono sia l'IVA, sia la cassa contributiva per i professionisti.	La spesa ammissibile tiene conto di eventuali condizioni più favorevoli che il tecnico incaricato della progettazione può avere proposto al consorzio committente, rispetto agli importi impegnati.

Tabella 3

Oneri ammissibili a contributo	Riferimento normativo	Operazione	Costo unitario IVA e cassa escluse euro	Dettaglio delle operazioni contemplate
		Per triangolo fiduciale in condizioni normali	929,62	
	D.G.R. 772/2013 Allegato 5	Per triangolo fiduciale in presenza di aree boscate e/o centri abitati densamente edificati (aumento del 30%)	1.208,51	 rilievo topografico di inquadramento; ricerca dei punti fiduciali,
		Per le prime 10 particelle derivate frazionate	20,66	termini e/o altri punti necessari all'orientamento della mappa sul rilievo;
Rilievo e		Per ciascuna di tutte le altre particelle derivate frazionate	14,98	 calcolo delle coordinate dei punti da tracciare;
compilazione dei frazionamenti		Per ogni frazionamento aggiuntivo richiesto dall'attuale procedura WEGIS prevista dall'Agenzia del Territorio: i primi 5	278,89	 tracciamento in loco; predisposizione di appositi tabulati e tavole grafiche per il conteggio dei punti battuti; utilizzo apposito software
		Per ogni frazionamento aggiuntivo richiesto dall'attuale procedura WEGIS prevista dall'Agenzia del Territorio: i successivi, oltre i primi 5	185,92	che si interfaccia con l'Agenzia delle Entrate- Territorio.

Allegato IV alla deliberazione della Giunta regionale n. 1143 in data 23/08/2019 Eventuale progettazione ed esecuzione di lavori di miglioramento fondiario

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 Art. 18 (*Infrastrutture rurali*) Art. 32 (*Disposizioni transitorie*) comma 4

Soggetto attuatore	Fase del procedimento	Attività amministrativa e descrizione della documentazione presentata o prodotta	% incidenza della fase
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Fase propedeutica alla concessione definitiva degli aiuti	Nel caso di lavori da completare nell'ambito del riordino fondiario, il dirigente competente in materia di riordini fondiari autorizza, qualora non ancora fatto pervenire, la trasmissione del progetto preliminare e/o definitivo con stima dettagliata delle opere da eseguire.	-
Consorzio beneficiario	Trasmissione progetto ai fini dell'impegno definitivo di spesa	Il consorzio trasmette, ai fini dell'impegno definitivo di spesa e nei tempi fissati dal dirigente della struttura competente, il progetto preliminare e/o definitivo con stima dettagliata delle opere. Il progetto cantierabile deve uniformarsi ai massimali di spesa stabiliti dalla DGR 9/2016 oppure dalla comunicazione del dirigente della struttura competente. Il progetto, ai sensi dello statuto consortile, è approvato dall'Assemblea degli utenti o dal Consiglio direttivo a seconda delle competenze.	Secondo il relativo importo stabilito dal provvedimento di impegno
Struttura competente in materia di riordini fondiari	Concessione definitiva degli aiuti	Il dirigente della struttura competente approva, con proprio provvedimento, la concessione definitiva dei finanziamenti necessari al completamento dei lavori collegati al piano di riordino selezionato dalla DGR 9/2016. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'art. 19 della l.r. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 della l.r. 32/2007 per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti a fondo perduto concedibili.	-
Consorzio beneficiario	Affidamento dei lavori e rendicontazione delle spese	L'affidamento dei lavori, la rendicontazione delle spese e il pagamento degli acconti e del saldo avvengono in conformità alla DGR 958/2017, in maniera indipendente dall'avanzamento delle fasi del piano di riordino fondiario (che riguardano più propriamente aspetti catastali, rilievi topografici, decreti di trasferimento delle proprietà, ecc.).	Secondo il relativo importo stabilito dal provvedimento di impegno